

# **COMUNE DI CERIGNALE**

**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07/09/2014**

**Indice**

**Art. 1 - Istituzione e composizione del tributo.....**

**Art. 2 - Oggetto.....**

**Art.3 – Termini e modalità di dichiarazione.....**

**Art.4 – Funzionario responsabile e accertamenti.....**

**Art.5 – Sanzioni e interessi.....**

**Art.6 – Riscossione coattiva.....**

**Art.7 – Somme di modesta entità.....**

**Art. 8 – Rimborsi .....**

**Art. 9 - Contenzioso .....**

**Art.10 – Entrata in vigore.....**

### **Art.1 – Istituzione e composizione del tributo**

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale ( IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore ,e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.**
- 2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

### **Art. 2 – Oggetto**

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale nel Comune di Cerignale a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.**
- 2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell' IMU è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/10/2012**
- 3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente**

### **Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione**

- 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.**
- 2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.**
- 3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.**
- 4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.**